

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 agosto 2015, n. 121.

**Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel territorio dello Stato» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n.1685):

Presentato dal sen. Crimi.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) e 2ª Commissione (Giustizia) riunite in sede deliberante, il 20 novembre 2014.

Esaminato dalle Commissioni riunite il 2 dicembre 2014 e approvato il 21 gennaio 2015.

*Camera dei deputati* (atto n.2848):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede referente il 5 febbraio 2015 con pareri delle Commissioni I, VIII e X.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 18 febbraio, 6 e 14 maggio 2015.

Assegnato nuovamente alla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 15 luglio 2015.

Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, e approvato, il 29 luglio 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), come modificato dalla presente legge:

«Art. 85. (*Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*). — 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;


h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipo-



tesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.».

15G00137

## DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015.

**Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna».**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a);

Visto il vigente Piano sanitario nazionale che, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, riconosce, fra gli obiettivi di salute pubblica, potenziare le azioni di prevenzione sanitaria e di promozione della salute;

Considerato che la salute della donna e del bambino costituiscono obiettivi generali del suddetto Piano sanitario nazionale;

Considerato che la Fondazione ATENA Onlus, operante in collaborazione con Roma Capitale - Commissione delle Elette, ha presentato al Ministero della salute una richiesta di indizione di una giornata nazionale dedicata alla salute della donna da fissare per il giorno 22 aprile di ogni anno, coincidente con la data di nascita del premio Nobel Prof.ssa Rita Levi Montalcini;

Considerato che il Ministro della salute ha approvato l'iniziativa in quanto ritenuta in linea con le attuali politiche di prevenzione e promozione della salute della donna promosse dal Ministero della salute;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata a sensibilizzare e a focalizzare l'attenzione sul tema della salute dell'universo femminile, interessando tutte le età della vita, dalla nascita alla senescenza;

Vista la nota prot. 3493 del 18 giugno 2014 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la quale è stata chiesta l'indizione stabile di una giornata nazionale dedicata alla salute della donna;

Vista la relazione prot. n. 698 del 25 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna» per il giorno 22 aprile di ogni anno.

In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni di volontariato, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'attenzione e l'informazione sul tema del benessere della donna.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2015

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
RENZI

*Il Ministro della salute*  
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. - prev. n. 1850

15A06130

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015.

**Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omeroale».**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a);

Visto il vigente Piano nazionale Malattie rare 2013-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 ottobre 2014 che, al fine di sviluppare una strategia integrata, globale per l'Italia sulle malattie rare, centrata sui bisogni assistenziali della persona e delle re-

